

Exit ed Entry Tax

Quali misure si applicano nei casi di trasferimento di sede e/o residenza fiscale tra Paesi UE da parte di soggetti che esercitano attività di impresa? In questo primo approfondimento verifichiamo l'ambito soggettivo della normativa.

Giuseppe Ferraro, Dottore Commercialista presso lo Studio Tettamanti

Le previsioni contenute nella Direttiva UE 2016/1164 (cosiddetta "ATAD 1") e nella successiva Direttiva UE 2017/952 (cd. "ATAD 2") hanno l'obiettivo di rendere simmetrici, in ambito tributario, i trasferimenti di sede/residenza fiscale tra Paesi UE da parte di soggetti che esercitano attività di impresa.

Le disposizioni sui trasferimenti di residenza delle Direttive "ATAD" (recepite nel nostro ordinamento con gli artt. 166 e 166-bis) prevedono che, in caso di trasferimento transazionale della sede di una società e di emersione nello Stato trasferente di una "Exit Tax" sui plusvalori latenti, lo Stato ricevente applichi una "Entry Tax" (impropriamente nominata) riconoscendo ai soli fini fiscali i medesimi valori plusvalenti in modo da evitare successivi fenomeni di doppia imposizione.

Ad esempio, in caso di emersione di maggiori valori delle attività trasferite rispetto a quelli contabili la società potrà ottenere nello Stato ricevente un recupero fiscale in termini di maggiori ammortamenti, ovvero una minor plusvalenza tassata in caso di successiva cessione dell'attività.

Exit Tax: ambito soggettivo

Le norme di cui agli **artt. 166 TUIR (trasferimenti in uscita)** si applicano ai soggetti che esercitano imprese commerciali qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a. Sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e trasferiscono all'estero la propria residenza fiscale, ovvero trasferiscono attivi a una loro stabile organizzazione situata all'estero con riferimento alla quale si applica la "Branch Exemption";
- b. Sono fiscalmente residenti all'estero, possiedono una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato e trasferiscono l'in-

- tera stabile organizzazione alla sede centrale o ad altra stabile organizzazione situata all'estero, ovvero attivi facenti parte del patrimonio di tale stabile organizzazione alla sede centrale o ad altra stabile organizzazione situata all'estero;
- c. Sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e sono stati oggetto di incorporazione da parte di una società fiscalmente non residente oppure hanno effettuato una scissione a favore di una o più beneficiarie non residenti, oppure hanno effettuato il conferimento di una stabile organizzazione o di un ramo di essa situati all'estero a favore di un soggetto fiscalmente residente all'estero.

Entry Tax: ambito soggettivo

Specularmente, le norme di cui agli artt. **166-bis TUIR (trasferimenti in entrata)** si applicano ai soggetti che esercitano imprese commerciali qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a. Un soggetto che esercita un'impresa commerciale trasferisce nel territorio dello Stato la propria residenza fiscale;
- b. Un soggetto fiscalmente residente all'estero trasferisce attivi a una propria stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, ovvero un complesso aziendale;
- c. Un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato che possiede una stabile organizzazione situata all'estero con riferimento alla quale si applica la "Branch Exemption" trasferisce alla sede centrale attivi facenti parte del patrimonio di tale stabile organizzazione;
- d. Un soggetto fiscalmente residente all'estero che esercita un'impresa commerciale è oggetto di incorporazione da parte di un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato effettua una scissione a favore di uno o più beneficiari residenti

STUDIO
DOTT. RAMIRO TETTAMANTI
E ASSOCIATI

nel territorio dello Stato oppure effettua il conferimento di una stabile organizzazione situata al di fuori del territorio dello Stato a favore di un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato.

Segnaliamo che le norme riportate si applicano anche in caso di operazioni straordinarie transfrontaliere e pertanto in caso di trasferimenti di sede e/o residenza fiscale "indiretti".

Lo Studio è come sempre a disposizione per maggiori informazioni, chiarimenti e supporto operativo. Siamo raggiungibili via e-mail ai consueti indirizzi e telefonicamente in orari di ufficio (dal lunedì al venerdì: 08:30 – 12:30 e 14:30 – 18:30) al numero 031 265554.

Tutte le nostre Circolari sono disponibili all'indirizzo www.studio-tettamanti.it